

INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE DIPENDENTI																					
Settore (1)	Dimensione dipendenti occupati	Qualifica	ca	Ivs		ASpl (A)	Add. ASpl (B)	T.F.R. (C)	Cuaf (D)	Cigs (F)			FIS		TOTALE						
				D.L.	Law.					D.L.	Law.	D.L.	Law.	Malattia	Maternità	GENERALE	D.L.	Law.			
INDUSTRIA in genere	oltre 50 dipendenti	Operai		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>41,07</b>	<b>31,58</b>	<b>9,49</b>		
		Impiegati Intermedi		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dipendenti	Operai	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>40,77</b>	<b>31,28</b>	<b>9,49</b>		
		Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30				0,46	<b>38,55</b>	<b>29,06</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 15 dipendenti	Operai	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70		-			2,22	0,46	<b>39,87</b>	<b>30,68</b>	<b>9,19</b>		
		Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70		-				0,46	<b>37,65</b>	<b>28,46</b>	<b>9,19</b>		
Industria EDITORIALE	oltre 50 dipendenti	Operai		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>41,07</b>	<b>31,58</b>	<b>9,49</b>		
		Impiegati Intermedi		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30				0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 50 dipendenti	Operai	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>40,77</b>	<b>31,28</b>	<b>9,49</b>		
Industria EDITORIALE	fino a 50 dipendenti	Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30					<b>40,77</b>	<b>31,28</b>	<b>9,49</b>		
		Operai		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>41,07</b>	<b>31,58</b>	<b>9,49</b>		
		Impiegati Intermedi		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30				0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>		
Industria	DIRIGENTI		23,81	9,19	1,31	0,30	0,40	0,68								0,46	<b>36,15</b>	<b>26,96</b>	<b>9,19</b>		
Industria	oltre 50 dipendenti	Impiegati Intermedi		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30	-	0,24			<b>38,63</b>	<b>29,14</b>	<b>9,49</b>		
VIAGGIATORI e PIAZZISTI	oltre 15 fino a 50 dipendenti	Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			-	0,24	<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>		
		Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70		-			-	0,24	<b>37,43</b>	<b>28,24</b>	<b>9,19</b>		
	fino a 15 dipendenti	Impiegati Intermedi	1S	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30	-	0,24			<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>		
	Industria	LAVORATORI A DOMICILIO		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68						2,22	0,46	<b>38,17</b>	<b>26,76</b>	<b>9,19</b>		
Industria LAPIDEI	oltre 15 dip.	Operai	1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	3,30	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>42,37</b>	<b>32,88</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	3,30	-	-			2,22	0,46	<b>41,47</b>	<b>32,28</b>	<b>9,19</b>		
	oltre 50 dip.	Impiegati		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30					0,46	<b>38,55</b>	<b>29,06</b>	<b>9,49</b>	
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70							0,46	<b>37,65</b>	<b>28,46</b>	<b>9,19</b>	
	oltre 50 dip.	Viaggiatori e Piazzisti		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,24	<b>38,63</b>	<b>29,14</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			0,24		<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70					0,24		<b>37,43</b>	<b>28,24</b>	<b>9,19</b>		
	oltre 15 dip.		Operai	1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>43,77</b>	<b>34,28</b>	<b>9,49</b>	
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	-	-			2,22	0,46	<b>42,87</b>	<b>33,68</b>	<b>9,19</b>		
	oltre 50 dip.	Impiegati		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>	
oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30					0,46	<b>38,55</b>	<b>29,06</b>	<b>9,49</b>		
fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70							0,46	<b>37,65</b>	<b>28,46</b>	<b>9,19</b>		
oltre 50 dip.	Viaggiatori e Piazzisti		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,24	<b>38,63</b>	<b>29,14</b>	<b>9,49</b>		
fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30					0,24	<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>		
Industria EDILE	oltre 50 dip.	Operai		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>43,77</b>	<b>34,28</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	-	-			2,22	0,46	<b>42,87</b>	<b>33,68</b>	<b>9,19</b>		
	oltre 50 dip.	Impiegati		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,46	<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30					0,46	<b>38,55</b>	<b>29,06</b>	<b>9,49</b>	
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70							0,46	<b>37,65</b>	<b>28,46</b>	<b>9,19</b>	
	oltre 50 dip.	Viaggiatori e Piazzisti		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,24	<b>38,63</b>	<b>29,14</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			0,24		<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>		
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70					0,24		<b>37,43</b>	<b>28,24</b>	<b>9,19</b>		
	oltre 15 dip.			1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	0,60	0,30			2,22	0,46	<b>43,77</b>	<b>34,28</b>	<b>9,49</b>	
	fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	4,70	-	-			2,22	0,46	<b>42,87</b>	<b>33,68</b>	<b>9,19</b>		
oltre 50 dip.	Operai		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30						<b>38,85</b>	<b>29,36</b>	<b>9,49</b>		
oltre 15 fino a 50 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30						<b>38,55</b>	<b>29,06</b>	<b>9,49</b>		
fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70							0,46	<b>37,65</b>	<b>28,46</b>	<b>9,19</b>		
oltre 50 dip.	Viaggiatori e Piazzisti		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	2,00	0,60	0,30					0,24	<b>38,63</b>	<b>29,14</b>	<b>9,49</b>		
fino a 15 dip.		1J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68	1,70	0,60	0,30			0,24		<b>38,33</b>	<b>28,84</b>	<b>9,49</b>			
LAVESTERO (3)	oltre 15 dip.	Operai	4C	23,46	8,84	0,37	0,3	0,20										<b>35,39</b>	<b>26,55</b>	<b>8,84</b>	
			4C	23,46	8,84	0,37	0,3	0,20							2,22				<b>33,17</b>	<b>24,33</b>	<b>8,84</b>
	fino a 15 dip.	Dirigenti cod. E300		23,46	8,84	0,37	0,3	0,40										<b>33,37</b>	<b>24,53</b>	<b>8,84</b>	
	4C		23,46	8,84	0,37	0,3	0,20											<b>33,17</b>	<b>24,33</b>	<b>8,84</b>	
Artigianato	oltre 15 dip.	Operai		23,81	9,19	0,40	0,30	0,20	-	-	-	-			2,22	-	<b>36,12</b>	<b>26,93</b>	<b>9,19</b>		
			Impiegati Intermedi		23,81	9,19	0,40	0,30	0,20	-	-	-	-			-	-	<b>33,90</b>	<b>24,71</b>	<b>9,19</b>	
	fino a 15 dip.	Viaggiatori e Piazzisti		23,81	9,19	0,18	0,30	0,20	-	-	-	-			-	-	<b>33,68</b>	<b>24,49</b>	<b>9,19</b>		
oltre 50 dipendenti	operai impiegati		3X 3J	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68		0,60	0,30			2,44	0,24	<b>39,07</b>	<b>29,58</b>	<b>9,49</b>		
INGROSSO E DETTAGLIO	oltre 15 fino a 50 dipendenti	operai impiegati	OI(2)	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68				0,43	0,22	2,44	0,24	<b>38,82</b>	<b>29,41</b>	<b>9,41</b>		
	oltre 5 fino a 15 dipendenti	operai impiegati	OI(2)	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68				0,30	0,15	2,44	0,24	<b>38,62</b>	<b>29,28</b>	<b>9,34</b>		
Cuaf Intera	fino a 5 dipendenti	operai impiegati		23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68						2,44	0,24	<b>38,17</b>	<b>28,98</b>	<b>9,19</b>		
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO	oltre 50 dipendenti	operai impiegati	3X 3J 3V	23,81	9,19	0,18	0,30	0,20				0,60	0,30			2,44		<b>37,02</b>	<b>27,53</b>	<b>9,49</b>	
	oltre 15 fino a 50 dipendenti	operai impiegati	3V OI(2)	23,81	9,19	0,18	0,30	0,20						0,43	0,22	2,44		<b>36,77</b>	<b>27,36</b>	<b>9,41</b>	
	oltre 5 fino a 15 dipendenti	operai impiegati	3V OI(2)	23,81	9,19	0,18	0,30	0,20						0,30	0,15	2,44		<b>36,57</b>	<b>27,23</b>	<b>9,34</b>	
Cuaf Ridotta	fino a 5 dipendenti	operai impiegati	3V	23,81	9,19	0,18	0,30	0,20							2,44		<b>36,12</b>	<b>26,93</b>	<b>9,19</b>		
PUBBLICI ESERCIZI	oltre 15 dipendenti	operai impiegati	9P OI(2)	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68						0,43	0,22	3,21	0,24	<b>39,59</b>	<b>30,18</b>	<b>9,41</b>
	oltre 5 fino a 15 dipendenti	operai impiegati	9P OI(2)	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68						0,30	0,15	3,21	0,24	<b>39,39</b>	<b>30,05</b>	<b>9,34</b>
	fino a 5 dipendenti	operai impiegati	9P	23,81	9,19	1,31	0,30	0,20	0,68							3,21	0,24	<b>38,94</b>	<b>29,75</b>	<b>9,19</b>	
PUBBLICI ESERCIZI	oltre 15 dipendenti	operai impiegati	9P 3V OI(2)	23,81	9,19	0,18	0,30	0,20						0,43	0,22	3,21		<b>37,54</b>	<b>28,13</b>	<b>9,41</b>	
	oltre 5 fino a 15 dipendenti	operai impiegati	9P 3V OI(2)	23,81	9,19	0,18	0,														



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (A)					
INDUSTRIA (2)	ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 1/1/2017 (1)				
	N. dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda	Dipendente
	in genere	fino a 9 dipendenti occupati	1-12 mese	10,65%	4,81%
13-24 mese			12,15%	6,31%	
oltre		19,15%	13,31%	5,84%	
oltre 9 fino a 50 dipendenti occupati		tutto il periodo	19,15%		13,31%
oltre 50 dipendenti occupati	tutto il periodo	19,45%	13,61%	5,84%	

LAPIDEI Industria e Artigianato (3)	N. dipendenti occupati	Qualifica	Periodo	TOTALE	Azienda	Dipendente	
			operai	1-12 mese	12,25%	6,41%	5,84%
				13-24 mese	13,75%	6,91%	
impiegati	oltre	20,75%	14,91%	5,84%			
	1-12 mese	10,65%	4,81%				
	13-24 mese	12,15%	6,31%				
oltre	19,15%	13,31%	5,84%				
oltre 9 dipendenti occupati	operai	tutto il periodo		20,75%	14,91%		
oltre 9 fino a 50 dipendenti occupati	impiegati	tutto il periodo	19,15%	13,31%	5,84%		
oltre 50 dipendenti occupati	impiegati	tutto il periodo	19,45%	13,61%	5,84%		

EDILI Industria e Artigianato (3)	N. dipendenti occupati	Qualifica	Periodo	TOTALE	Azienda	Dipendente	
			operai	1-12 mese	13,65%	7,81%	5,84%
				13-24 mese	15,15%	9,31%	
impiegati	oltre	22,15%	16,31%	5,84%			
	1-12 mese	10,65%	4,81%				
	13-24 mese	12,15%	6,31%				
oltre	19,15%	13,31%	5,84%				
oltre 9 dipendenti occupati	operai	tutto il periodo		22,15%	16,31%		
oltre 9 fino a 50 dipendenti occupati	impiegati	tutto il periodo	19,15%	13,31%	5,84%		
oltre 50 dipendenti occupati	impiegati	tutto il periodo	19,45%	13,61%	5,84%		

ARTIGIANATO (4)	N. dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda + FSBA	Dipendente + FSBA		
			fino a 9 dipendenti occupati	1-12 mese	9,55%	3,56%	5,99%
				13-24 mese	11,05%	5,06%	
oltre	18,05%	12,06%	5,99%				
oltre 9 dipendenti occupati	tutto il periodo	18,05%		12,06%			

COMMERCIO	N. dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda	Dipendente		
			fino a 5 dipendenti occupati	1-12 mese	8,95%	3,11%	5,84%
				13-24 mese	10,45%	4,61%	
oltre	17,45%	11,61%	5,99%				
AGENZIE DI VIAGGIO	1-12 mese	9,40%		3,41%			
	13-24 mese	10,90%		4,91%			
TURISMO	oltre	17,90%	11,91%	5,99%			
	oltre 9 fino a 15 dipendenti occupati	tutto il periodo	17,90%		11,91%		
LOGISTICA	in genere (5)	oltre 15 fino a 50 dipendenti occupati	tutto il periodo	18,10%	12,04%	6,06%	
		oltre 50 dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda + CIG	Dipendente + CIG	
			tutto il periodo	18,35%	12,21%	6,14%	

**EX APPRENDISTA** - per i 12 mesi successivi la qualificazione - I benefici contributivi sono mantenuti per l'anno successivo il conseguimento della qualifica. La misura è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la qualificazione. Nelle aziende del settore industria che occupano oltre 15 dipendenti l'aliquota contributiva c/ lavoratore è incrementata di 0,30 punti percentuali.

APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA O SPECIALIZZAZIONE TECNICA (B)					
APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO	Aziende fino a 9 dipendenti occupati (a)				
	ASSUNZIONI STIPULATE FINO AL 31/12/2019				
	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	
Aziende di tutti i settori e dimensioni per il conseguimento di: Qualifica e Diploma professionale - Istruzione secondaria superiore - Specializzazione tecnica superiore	1-12 mese	7,34%	1,50%	5,84%	
	13-24 mese	8,84%	3,00%		
	oltre	10,84%	5,00%		
ASSUNZIONI STIPULATE NEL 2020 (b)					
Aziende oltre 9 dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	
	1-36 mese	5,84%	0,00%	5,84	
	oltre	17,45%	11,61%		
1-12 mese	10,84%	5,00%	5,84%		
13-24 mese	10,45%	4,61%			
oltre	17,45%	11,61%	5,84%		
oltre 9 dipendenti occupati	Periodo	TOTALE		Azienda	Dip.
tutto il periodo	10,84%	5,00%	5,84%		

**(B) APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA O SPECIALIZZAZIONE TECNICA** (o apprendistato di primo livello): L. 205/2017 art. 1 c. 110 lett. d) - L'incettivo di cui all'art. 32 c. 1 D.Lgs.150/2015 che prevede la riduzione dell'aliquota contributiva al 5% e l'esonero dal versamento della contribuzione Naspi, è esteso al periodo 2018-2020. Riguarda giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti, privi di una qualifica o di un diploma professionale. La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni e quattro nel caso di diploma regionale quadriennale. Non è riconosciuto il mantenimento del beneficio contributivo per l'anno successivo alla conferma in servizio al termine del periodo di apprendistato e pertanto si applica l'aliquota prevista per la generalità dei contratti del settore di classificazione del datore di lavoro. Non è dovuto il contributo di licenziamento (ticket).

(a) Si applica la disciplina contributiva prevista dalla L. 296/2006 art. 1 c. 773 - Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti l'aliquota datoriale del 10% è ridottasi 8,5 punti percentuali per il primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per il secondo.

(b) L. 160/2019 art. 1 c. 8 - Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020, ai datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 della L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10 per cento per gli anni di contratto successivi al terzo.

APPRENDISTATO AD ALTO CONTENUTO FORMATIVO E DI RICERCA (C)					
Aziende di tutti i settori per il conseguimento di: Titoli universitari - Diploma di Istituto tecnico superiore - Attività di ricerca - Praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie	Aziende fino a 9 dipendenti occupati				
	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	
	1-12 mese	8,95%	3,11%	5,84%	
13-24 mese	10,45%	4,61%			
oltre	17,45%	11,61%			
oltre 9 dipendenti occupati	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	
tutto il periodo	17,45%	11,61%	5,84%		

**(C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA** (o apprendistato di terzo livello): D.Lgs. 81/2015 art. 45 e D.Lgs. 185/2016 art. 1 - Per l'assunzione di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) in possesso di diploma di ricerca superiore o di diploma professionale. La contribuzione indicata è quella generale che si modifica in relazione alle dimensioni aziendali. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (A)

**(A) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE** (o apprendistato di secondo livello): D.Lgs. 148/2015 - E' un contratto di lavoro a contenuto formativo per la durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni (5 anni nell'artigianato) per giovani di età tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (e 364 giorni).

**N.B. APPRENDISTATO PER LAVORATORI DISOCCUPATI:** D.Lgs. 81/2015 art. 47 - E' possibile assumere in apprendistato i beneficiari di un trattamento di disoccupazione allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale. A prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione, è tassativo essere percettori, alternativamente, del trattamento di Naspi, ASPI o MiniASPI, Indennità speciale di disoccupazione edile o indennità DIS-COLL (L'INPS con messaggio n. 2243/2017 chiarisce che in questi casi il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

(1) Dal 1/1/2007 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il personale apprendista è pari al 10%. Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 l'aliquota contributiva c/azienda è pari a 1,5% nel 1° anno di contratto, 3% nel 2° anno di contratto e 10% negli anni successivi. E' dovuta la contribuzione Naspi (1,61%).

**(2) D.Lgs. 148/2015 - SETTORE INDUSTRIA** Aziende destinatarie dei trattamenti di CIGO e CIGS: I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono soggetti alla contribuzione a finanziamento della cassa integrazione (+ 1,70% fino a 50 dipendenti occupati, + 2% oltre 50 dipendenti occupati).

**(3) D.Lgs. 148/2015 - SETTORE LAPIDEO E SETTORE EDILE** sia INDUSTRIA che ARTIGIANATO - Aziende destinatarie dei trattamenti di CIGO e CIGS: I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono soggetti alla contribuzione a finanziamento della cassa integrazione: SETTORE LAPIDEO - destinatari della qualifica operai + 3,30% per tutte le dimensioni aziendali; SETTORE EDILE - destinatari della qualifica operai + 4,70% per tutte le dimensioni aziendali; destinatari della qualifica impiegati/quadri del SETTORE LAPIDEO e EDILE + 1,70% fino a 50 dipendenti occupati, + 2% oltre 50 dipendenti occupati. Le aziende artigiane del SETTORE LAPIDEO e EDILE non sono tenute alla contribuzione FSBA perché obbligate alla contribuzione CIG di settore.

**(4) D.Lgs. 148/2015 - Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA)**, dal 1/1/2016, è dovuto per tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Claii, CGIL, CISL e UIL indipendentemente dalla dimensione aziendale. La contribuzione è pari a 0,60% della retribuzione imponibile contributiva complessiva di cui 0,45% carico azienda e 0,15% carico lavoratore. Non è dovuta la contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

**(5) D.Lgs. 148/2015: Fondo di Integrazione Salariale (FIS)** - Aziende che occupano mediamente 5 dipendenti e non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e appartengono a settori che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà alternativi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono soggetti alla contribuzione a finanziamento del Fondo che è ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore (+0,45% nelle imprese che occupano da 5 e fino a 15 dipendenti e 0,65% oltre 15 dipendenti).

**L. 183/2011 art.22 comma 1** - Le aziende che occupano fino a 9 dipendenti per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016 hanno beneficiato di uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto; nei periodi successivi resta fermo il livello di aliquota del 10%. La concessione dello sgravio contributivo, oltre il terzo anno di contratto, non è soggetta alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. È dovuta la contribuzione Naspi (1,61%), Cig del settore di appartenenza, del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'artigianato (FSBA) o del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per i settori di competenza.

INPS - MINIMALI E MASSIMALI			
Minimale Contributivo (L.n. 389/1989)	Industria - Commercio - Artigianato (1)	Dirigenti	Operai Impiegati
	Massimale contributivo annuo (L. n. 335/1995 art. 2, c. 18)	Tempo Pieno - minimale giornaliero	€ 135,48
Part Time (2) - minimale oraria		€ 20,32	€ 7,35
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie		€ 103.055,00	
Contributo aggiuntivo IVS - 1% c/lavoratore (L. n. 438/1992 art. 3-ter)	Prima fasce di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00	
	Importo mensilizzato	€ 3.948,00	
Cassa Integrazione Guadagni Massimali di CIGO e CIGS (D.Lgs n. 148/2015 art.3, c. 5)	Retribuzione Lorda Mensile	Importo CIGO - CIGS lordo	Importo CIGO - CIGS netto (3)
	Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 998,18	€ 939,89
	Superiore a € 2.159,48	€ 1.199,72	€ 1.129,66
SETTORE EDILE Cassa Integrazione Guadagni Massimali di CIGO e CIGS (L. n. 549/1995 art. 2, c. 17) (D.Lgs n. 148/2015 art. 3, c. 5)	Retribuzione Lorda Mensile	Importo CIGO - CIGS lordo	Importo CIGO - CIGS netto (3)
	Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 1.197,82	€ 1.127,87
	Superiore a € 2.159,48	€ 1.439,66	€ 1.355,58

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (D.Lgs. n. 22/2015 art. 4, comma 2) NASpi (4) Lavoratori dipendenti	Massimale Mensile	Retribuzione media mensile fino a € 1.227,55	75% della retribuzione media
	€ 1.335,40		
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (D.Lgs. n. 22/2015 art.15) DIS-COLL (5) Collaboratori	Massimale Mensile € 1.328,76	Retribuzione media mensile fino a € 1.227,55	75% della media dei compensi dell'anno di cessazione del contratto e dell'anno precedente
			75% di € 1.227,55 + 25% dell'ecedenza

TICKET PER LICENZIAMENTI (6)	Licenziamenti individuali e collettivi (7)			Licenziamenti collettivi aziende soggette alla CIGS (8)		
	mensile	1227,55 x 41% /12	€ 41,94	mensile	1227,55 x 82% /12	€ 83,88
	annuo	1227,55 x 41%	€ 503,30	annuo	1227,55 x 82%	€ 1.006,59
	tetto	1227,55 x 41% x 3	€ 1.509,89	tetto	1227,55 x 82% x 3	€ 3.019,77

(1) Per l'artigianato solo le qualifiche operai e impiegati.  
(2) Il calcolo è effettuato in riferimento all'orario contrattuale a tempo pieno di 40 ore settimanali: 48,98 x 6 / 40 = 7,35. Il divisore 40 deve essere adattato al numero di ore settimanali contrattualmente previste.  
(3) L. n. 41/1986 art. 26 - Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale e di prestazioni previdenziali sostituite sono ridotte dell'aliquota contributiva a carico degli apprendisti.  
(4) L'indennità (massimo 24 mesi) spetta per un numero di settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La prestazione viene erogata nel valore massimo mensile di € 1.335,40.  
(5) Prestazione reale stabile dalla L. n. 81/2017 art. 7, comma 15bis. Spetta (massimo 6 mesi) per un numero di mesi pari al 50% dei mesi di contribuzione presenti fra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione del rapporto di collaborazione.  
(6) L. n. 92/2012 art. 2, comma 31 - Contributo posto a carico azienda nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che danno diritto alla Naspi. E' dovuto per: licenziamento giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa, disciplina, durante o al termine del periodo di prova, superamento del periodo di concorso, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato dalla maternità, risoluzione consensuale presso l'ITL, risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, recesso al termine del periodo formativo nell'apprendistato.  
(7) E' fissato nella misura del 41% del massimale mensile di NASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Con anzianità diversa da 12, 24 o 36 mesi il contributo è rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto. Nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale la misura del contributo è moltiplicata per tre.  
(8) L. n. 205/2017 art. 1, comma 137 - Per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di licenziamenti collettivi da azienda soggetta alla contribuzione CIGS, l'aliquota percentuale è innalzata all'82%. Nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale la misura del contributo è moltiplicata per tre.

ESENZIONI (1)					
TRASFERITA esenzione giornaliera	Italia	Estero	Al netto delle spese di viaggio e trasporto		
	€ 46,48	€ 77,47			
	€ 30,99	€ 51,65	In caso di vitto o alloggio rimborsato		
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2) tetto annuale di esenzione	Italia	€ 1.549,37			
	Estero	€ 4.648,11			
MENSA esenzione giornaliera	Servizio mensa (3)		Esente		
	Ticket restaurant/Buono pasto cartaceo (4)		Esente nel limite max di € 4,00 (5)		
	Ticket restaurant/Buono pasto elettronico (4)		Esente nel limite max di € 8,00 (5)		
Indennità sostitutiva di mensa a addetti cantieri edili (6)		Esente nel limite max di € 5,29			
FRINGE - BENEFIT WELFARE AZIENDALE (7)	Tetto annuale		€ 258,23		
	AZIONI AI DIPENDENTI		Tetto annuale € 2.065,83		

(1) Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali e fiscali.  
(2) Tuir art. 51, comma 4 - Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, sono esenti nella misura del 50% del loro ammontare nel limite dei tetti di esenzione.  
(3) Tuir art. 51, comma 2 lett. c) - E' esente, senza limite d'importo, la somministrazione di vitto organizzata direttamente dal datore di lavoro o gestita da terzi (mediante contratto di appalto) o con servizio assimilato tramite l'utilizzo di card elettroniche o badge (c.d. mensa diffusa).  
(4) Tuir art. 51, comma 2 lett. c) - Erogato alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie omogenee di essi. I tetti di esenzione è riferito alla quota del valore nominale del buono a carico del datore di lavoro.  
(5) L. n. 160/2019 art. 1 c. 677 lett. c) - In vigore dal 1° gennaio 2020.  
(6) L. n. 160/2019 art. 1 c. 677 lett. c) - L'indennità sostitutiva di mensa è esente nel limite giornaliero se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative di carattere temporaneo (cantieri edili per riparazioni stradali, ecc.) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.  
(7) I beni e i servizi di welfare corrisposti dal datore di lavoro concorrono al tetto di esenzione annuale unitamente a tutti i fringe benefit ricevuti dal lavoratore. In caso di superamento del tetto annuale di esenzione è imponible contributivo e fiscale l'intero importo erogato dal datore di lavoro.

GESTIONE SEPARATA INPS				
LIBERI PROFESSIONISTI con partita IVA (1)	Aliquota Totale	c/azienda	c/collaboratore	
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche	25,72%	17,15%	8,57%
Soggetti titolari di pensione o con altra tutela pensionistica obbligatoria		24,00%	16,00%	8,00%
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE (2)	Aliquota Totale	c/azienda	c/collaboratore	
Massimale di reddito imponible annuo € 103.055,00	• Amministratore di società • Sindaco e revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica • Liquidatore di società • Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili • Dottorando di ricerca con borsa di studio, assegnista • Collaboratore coordinato e continuativo.	34,23% (3)	22,82%	11,41%
	• Partecipante a collegi e commissioni • Venditore porta a porta • Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44 quota di compensi che eccede la soglia di € 5.000 annui).	33,72% (4)	22,48%	11,24%
• Titolari di pensione o con altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%	16,00%	8,00%	
	L. n. 233/1990 art. 1, c. 3 - MINIMALE DI REDDITO - Accredito contributivo: per l'anno 2020 € 15.953,00. I versamenti si effettuano sul reddito imponible effettivamente versato. Il minimale rappresenta solo il valore di riferimento ai fini del calcolo della copertura contributiva. (L. n. 208/2015 art. 1, c. 203 - Lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. L'onere contributivo è a carico degli stessi ed è eseguito tramite F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo account 2020). (2) Lavoratori autonomi non titolari di posizioni fiscali ai fini IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. (3) Compongono l'aliquota contributiva le gestioni previdenziali IVS 33%, Malattia Maternità e ANF 0,72%, DIS-COLL 0,51%. (4) Collaboratori privi della contribuzione DIS-COLL (0,51%)			

PREVINDAPI				
Fondo Pensione per i dirigenti CCNL Confindustria - Federmanager				
BASE DI CALCOLO Massimale Contributivo	CLASSE DI ISCRIZIONE	DIRIGENTI		QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TRF) DA VERSARE AL FONDO
		Contributo c/azienda (A)(1)(2)(3)(C)	Contributo c/Dirigente (B)(2)(C)	
Retribuzione utile per la determinazione del TFR nel limite del massimale annuo di € 180.000,00	<b>1 "Vecchio iscritto"</b>	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR
	<b>2 "Nuovo iscritto ante"</b>	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR
	<b>3 "Nuovo iscritto post"</b>	4,00%	4,00%	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per TFR
	<b>4 "Nuovissimo iscritto post"</b>			
	<b>8</b>			

(A) Il contributo minimo aziendale per l'anno 2020 non può risultare inferiore a € 4.800,00. La contribuzione minima è a carico dell'azienda a favore dei dirigenti che versano anche la quota a proprio carico con una anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.

(B) Dal 1/1/2007 le nuove adesioni dei dirigenti possono avvenire anche per il solo conferimento del TFR (sia in modalità tacita che esplicita). Successivamente il dirigente può scegliere di versare anche il contributo minimo a proprio carico beneficiando così anche della quota a carico del datore di lavoro.

(C) I compensi e/o indennizzi percepiti dal dirigente dislocato all'estero sono esclusi dall'imponibile ai fini della determinazione delle quote a carico dell'azienda, del dirigente ed eventuali quote aggiuntive.

(1) Flessibilità - Dal 1/1/2020 è facoltà dell'impresa farsi carico, previo accordo con il dirigente e fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8%, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente fino a giungere ad un totale del 7% a carico dell'impresa e alla contribuzione minima del 1% a carico dirigente. Le aliquote sono modulabili a punti percentuali interi.

(2) Contribuzione Aggiuntiva - Sia l'azienda che il dirigente possono esercitare autonomamente la facoltà di versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale ulteriore contribuzione non è soggetta al massimale contributivo.

(3) I contributi carico azienda sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% (L. 199/91 art. 9bis).

D.Lgs. 252/2005 art. 8, comma 4 - Il limite di deducibilità fiscale è fissato in € 5.164,57. Al calcolo del plafond concorrono le quote accantonate dal lavoratore e dal datore di lavoro. La quota di contribuzione eccedente il limite di deducibilità, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. Il dirigente comunicherà al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'ammontare della contribuzione (quota azienda + quota dirigente) non dedotta.

Classi di iscrizione:

1 "Vecchio iscritto"	Dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare costituita prima del 29 aprile 1993, sempreché conservata.		
----------------------	--	--	--